

L'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi, richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

Riferisce che il PRG vigente del Comune di Valtournenche è stato adeguato al Piano Territoriale Paesistico (PTP) e alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 con apposita variante sostanziale generale approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19 aprile 2016.

Comunica che il Comune di Valtournenche ha predisposto una variante sostanziale parziale al PRG e ha richiesto, il 4 novembre 2021, alla Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi degli articoli 15bis, comma 1 e 12bis, comma 5 della l.r. 11/1998.

Comunica altresì che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante sostanziale parziale al PRG si è conclusa con l'adozione del provvedimento dirigenziale n. 8053 del 21 dicembre 2021 che ha stabilito la non assoggettabilità a procedura di VAS della variante in esame.

Riferisce che il Comune di Valtournenche ha, quindi, predisposto il testo preliminare della variante sostanziale parziale n. 1 al PRG, che si rende necessaria per consentire la realizzazione di edifici destinati ad abitazione permanente o principale su due distinti mappali nella sottozona Ba17 – Giomein, la cui disciplina specifica vigente non ammette alcuna capacità edificatoria.

Informa che il Comune di Valtournenche ha adottato il testo preliminare della variante sostanziale parziale n. 1 con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 16 giugno 2022 e ha quindi provveduto a depositare gli elaborati costituenti la variante in pubblica visione per quarantacinque giorni consecutivi a partire dal 23 giugno 2022, al fine di consentire ai cittadini di esprimere osservazioni sui contenuti della variante. In data 5 ottobre 2022 il Consiglio comunale ha quindi adottato il testo definitivo della variante, con deliberazione n. 34, prendendo atto che durante il periodo di pubblicazione non è stata presentata alcuna osservazione.

Riferisce che il Comune di Valtournenche ha quindi trasmesso la variante sostanziale parziale n. 1 alla struttura Pianificazione territoriale, completa degli elaborati, con nota prot. n. 14178 del 26 ottobre 2022, ricevuta dalla struttura Pianificazione territoriale il 28 ottobre 2022 (prot. n. 11201/PT).

Precisa che la variante di cui all'oggetto è costituita dai seguenti elaborati:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 16 giugno 2022 di adozione del testo preliminare della variante;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 5 ottobre 2022 di adozione del testo definitivo della variante;
- Elaborato di variante sostanziale parziale comprendente la relazione illustrativa e gli allegati normativi (TAB. 2bis-Ba delle NTAtab vigente e in variante).

Riferisce che tale consegna ha determinato l'avvio del procedimento, comunicato al Sindaco con nota prot. n. 11487/PT dell'8 novembre 2022 unitamente al termine di conclusione del procedimento, il 25 gennaio 2023, data entro cui la Giunta regionale deve assumere le proprie determinazioni relativamente alla variante trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 15bis, commi 7 e 8, della l.r. 11/1998.

Comunica che la Conferenza di pianificazione, di cui all'articolo 15bis, comma 6, della l.r. 11/1998, si è riunita il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 9.00 e ha espresso, sulla base dell'istruttoria (prot. n. 13043/PT) curata dalla responsabile Sabrina Réan, la valutazione, le cui conclusioni sono di seguito riportate:

« (omissis)

LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

- *esaminato il testo definitivo della variante sostanziale parziale n. 1 al PRG del Comune di Valtournenche, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 5 ottobre 2022 e trasmesso con nota prot. n. 14178 del 26 ottobre 2022 ricevuta dalla Struttura pianificazione territoriale il 28 ottobre 2022 (prot. n. 11201/PT);*
- *preso atto che la variante sostanziale parziale si rende necessaria per consentire la realizzazione di edifici destinati ad abitazione permanente o principale su due distinti mappali nella sottozona Ba17 – Giomein, la cui disciplina specifica non ammette nuova capacità edificatoria;*
- *tenuto conto degli esiti della verifica di assoggettabilità a procedura di VAS, a cui la variante è stata sottoposta, formalizzati con provvedimento dirigenziale della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria n. 8053 del 21 dicembre 2021 che ha stabilito la non assoggettabilità a VAS della variante in esame;*
- *vista l'istruttoria redatta dall'istruttore tecnico responsabile Sabrina Réan, prot. n. 13043/PT del 16 dicembre 2022;*
- *condivisa la segnalazione della responsabile dell'istruttoria di considerare stralciato l'ultimo periodo del capitolo 5 dell'istruttoria in quanto trattasi di refuso;*
- *verificato che i contenuti della variante sostanziale parziale sono del tutto coerenti con quanto stabilito nel richiamato provvedimento dirigenziale di non assoggettabilità a VAS della variante stessa;*
- *tenuto conto che, a seguito della richiesta di parere inoltrata con nota prot. n. 11489/DDS dell'8 novembre 2022 da parte del responsabile del procedimento, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali hanno espresso parere favorevole all'approvazione della variante;*
- *evidenziato che il procedimento di cui all'articolo 15bis della l.r. 11/1998 è stato avviato il 28 ottobre 2022 e che, ai sensi dello stesso articolo, il termine ultimo per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento è fissato per il 25 gennaio 2023;*
- *constatata, al fine della completa illustrazione dei contenuti della variante sostanziale parziale n. 1 al PRG di Valtournenche, l'adeguatezza degli elaborati presentati;*
- *dopo breve discussione,*

ha espresso, ai sensi dell'art. 15bis, comma 6, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, una

VALUTAZIONE

positiva all'approvazione della variante sostanziale parziale n. 1 al PRG del Comune di Valtournenche con la sola richiesta di riformulare l'incipit della prescrizione particolare inserita nella TAB 2BIS, al fine di rendere più chiaro il contenuto, come segue:

“Nella sottozona Ba17 – Giomein, esclusivamente sui mappali n. 745 e n. 986 del foglio 7 è ammessa la costruzione di nuovi edifici, limitatamente alla destinazione ad abitazione permanente o principale “d”, sulla base dei seguenti parametri edilizi: (...)”.».

Rammenta, infine, che il Sindaco del Comune di Valtournenche, audito dalla Giunta regionale nel corso della seduta del 16 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 8, della l.r. 11/1998, non ha formulato specifiche osservazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato il PRG vigente del Comune di Valtournenche;
- b) richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- c) preso atto del provvedimento dirigenziale n. 8053 del 21 dicembre 2021 che ha stabilito la non assoggettabilità a procedura di VAS della variante in esame;
- d) preso atto dell'istruttoria inerente alla variante in questione predisposta ai sensi dell'articolo 15bis, comma 5, della l.r. 11/1998 e assunta al protocollo con il n. 13043/PT;
- e) preso atto delle valutazioni conclusive formulate dalla Conferenza di pianificazione nel corso dei lavori svoltisi nel giorno 21 dicembre 2022, che si è espressa in modo positivo all'approvazione della variante con la sola richiesta di riformulare l'incipit della prescrizione particolare inserita nella TAB 2BIS, al fine di rendere più chiaro il contenuto, come sopra riportato;
- f) preso atto degli esiti dell'audizione del Sindaco del Comune di Valtournenche nella seduta della Giunta regionale del 16 gennaio 2023, il quale non ha espresso osservazioni di merito;
- g) constatata la necessità di introdurre una lieve correzione alla tabella della sottozona Ba17 oggetto di variante, così come riportato negli esiti della Conferenza di pianificazione;
- h) Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- i) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura Pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi,

ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di condividere, subordinatamente al recepimento della modificazione proposta al punto successivo, i contenuti della variante sostanziale parziale n. 1 al vigente PRG del Comune di Valtournenche, composta dei seguenti elaborati:
 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 16 giugno 2022 di adozione del testo preliminare della variante;
 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 5 ottobre 2022 di adozione del testo definitivo della variante;
 - Elaborato di variante sostanziale parziale comprendente la relazione illustrativa e gli allegati normativi (TAB. 2bis-Ba delle NTAtab vigente e in variante);
2. di approvare la modificazione da sottoporre al parere del Comune di Valtournenche, a condizione di riformulare l'incipit della prescrizione particolare inserita nella TAB 2BIS, come richiesto dalla Conferenza di pianificazione nella seduta del 21 dicembre 2022, come segue:
“Nella sottozona Ba17 – Giomein, esclusivamente sui mappali n. 745 e n. 986 del foglio 7 è ammessa la costruzione di nuovi edifici, limitatamente alla destinazione ad abitazione permanente o principale “d”, sulla base dei seguenti parametri edilizi: (...)”;
3. di stabilire che la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale trasmetta al Comune di Valtournenche la presente deliberazione affinché il Comune deliberi l'accoglimento della proposta di modificazione oppure presenti proprie controdeduzioni e possa provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 15bis, commi 10 e 11, della l.r. 11/1998;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.